

Conti correnti: prescrizione

Webinar, 29 dicembre 2025

dott. Antonio Giulio Pastore

La prescrizione **prima della Cass. S.U. n. 24418/10**

- Il **termine di prescrizione decennale** per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente **decorre dalla chiusura definitiva del rapporto**, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché **è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro** (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127)
- **Se la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, sono prescritti solo i rapporti chiusi da più di 10 anni: la verifica della prescrizione è immediata e non viene demandata al CTU**

La Cassazione S.U. n. 24418/10

Cass. S.U. n. 24418/10 - PRINCIPIO DI DIRITTO (RIMESSE RIPRISTINATORIE):

*L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'**ordinaria prescrizione decennale**, la quale **decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto**, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del «solvens» con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'«accipiens»*

La Cassazione S.U. n. 24418/10

Cass. S.U. n. 24418/10 - MOTIVAZIONE:

«Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione»

La Cassazione S.U. n. 24418/10

Cass. S.U. n. 24418/10 - PRINCIPIO DI DIRITTO (RIMESSE SOLUTORIE):

*«Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche **versamenti**, in tanto **questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti**, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di **versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto")** cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, **o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento** (n.d.r. «affidamento»). Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere».*


La Cassazione S.U. n. 24418/10

Cass. S.U. n. 24418/10 - MOTIVAZIONE:

«Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi»

La Cassazione S.U. n. 24418/10

SULL'ASSE DEL TEMPO:



La Cassazione S.U. n. 24418/10

ASPETTI DA CONSIDERARE:

- Le nullità contrattuali che qualificano come illegittime le competenze addebitate (movimenti in dare) sono imprescrittibili, mentre è soggetto a prescrizione decennale il diritto alla ripetizione dei pagamenti (movimenti in avere) effettuati a fronte di tali addebiti illegittimi
- In un'azione di ripetizione, l'oggetto della domanda non è il ricalcolo delle competenze, ma la ripetizione dei pagamenti effettuati a fronte di competenze illegittime: si chiede la restituzione di movimenti in avere (le «rimesse») effettuate a fronte di competenze illegittime
- La prescrizione opera su tali rimesse (movimenti in avere), impedendone la ripetizione

La Cassazione S.U. n. 24418/10

La prescrizione riguarda le rimesse, movimenti in avere.

L'effetto della prescrizione della rimessa è quello di annullare il recupero indotto dal ricalcolo delle competenze illegittime

DARE	AVERE
Competenze illegittime 10	Rimessa: 25 Quota solutoria: 10 Quota riprist.: 15 $25 - 10 = 15$

La riduzione di 10 in DARE viene compensata dalla riduzione di 10 in AVERE (annullamento della quota solutoria della rimessa).

La Cassazione S.U. n. 24418/10

Come cambiano i conteggi?

Senza prescrizione:

**RECUPERO PERITALE = SALDO BANCA – SALDO RICALCOLATO =
COMPETENZE BANCA – COMPETENZE RICALCOLATE**

Con prescrizione:

**RECUPERO PERITALE = SALDO BANCA – SALDO RICALCOLATO =
COMPETENZE BANCA – COMPETENZE RICALCOLATE – RIMESSE SOLUTORIE**

La Cassazione S.U. n. 24418/10

IL PRINCIPIO GIURIDICO IN SINTESI:

Sono qualificabili come pagamenti (rimesse solutorie) i versamenti intervenuti con conto scoperto o eccedente il limite dell'affidamento: per la quota di tali versamenti imputabile a pagamento di competenze illegittime, la prescrizione decennale decorre dalla data del versamento.

Di conseguenza, le rimesse solutorie effettuate oltre i 10 anni dall'interruzione dei termini prescrizionali non sono più ripetibili in quanto prescritte.

Come individuare le rimesse solutorie «in pratica»?

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

Aspetti rilevanti:

- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE AVANZATA DALLA BANCA
- DATA INTERRUPTIVA DELLA PRESCRIZIONE
- INDIVIDUAZIONE DEL FIDO
- SCELTA DEL SALDO DA CONSIDERARE
- IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE INDIVIDUATE
- PROCEDURA TECNICA DI CALCOLO

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE AVANZATA DALLA BANCA

L'eccezione di prescrizione

Tra il 2014 ed il 2018 si registra una serie di pronunce di legittimità che avevano determinato due orientamenti contrapposti:

1. l'eccezione di prescrizione deve indicare specificatamente le rimesse aventi natura solutoria (cfr. Cass. 4518/14, Cass. 20933/17, Cass. 28819/17)
2. l'eccezione di prescrizione è validamente posta se afferma il principio giuridico anche senza provvedere all'individuazione delle rimesse (Cass. Civ. VI sez. n. 18581/17, Cass. Civ. VI sez. n. 4372/18)

Il contrasto era stato originato dalla Cass. I sez. 4518/14, secondo cui «*i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate*»

L'eccezione di prescrizione

La Cassazione S.U. 15895 del 13/06/19 pone fine al contrasto stabilendo che non è necessario che la banca indichi specificatamente le rimesse solutorie:

«L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.

(...)

il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente»

L'eccezione di prescrizione

Anche se la banca non è gravata dell'onere di indicare le singole rimesse solutorie, è **necessaria per la verifica dell'eccezione di prescrizione la presenza in atti degli estratti movimenti**. In tal senso:


Trib. Torino (E. Astuni) del 19/06/19: *«in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la disponibilità dei soli riassunti scalari, dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per data valuta, risulta insufficiente a verificare “secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa in conto a ridurre e-o estinguere l'anzidetto scoperto, e la necessità invece di esaminare la movimentazione del c/c quale risultante dal c.d. foglio movimenti, dove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta”; **da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata in assenza dell'estratto integrale**».*

Resta ferma – secondo il dott. Astuni – invece la possibilità di procedere alle verifiche sugli addebiti di competenze operate dalla banca e all'eventuale rettifica del saldo, in quanto la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perché operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida, il conseguente ricalcolo ricorsivo – trimestre per trimestre – delle competenze “legittime” non esige la produzione del c.d. foglio movimenti, visto che sulla base dei soli riassunti scalari e del riepilogo delle competenze, il C.T.U. è in grado di operare le dovute rettifiche dei numeri debitori e delle liquidazioni nei trimestri successivi.

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE

Criteri per l'individuazione delle rimesse solutorie



Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

DATA INTERRUPTIVA DELLA PRESCRIZIONE

Data interruttiva della prescrizione

Le modalità di interruzione della prescrizione, sostanzialmente, sono tre. L'interruzione della prescrizione si verifica allorché:

- sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.): **data di notifica dell'atto di citazione** o di **notifica del procedimento di mediazione** se precedente;
- il titolare (del conto corrente) abbia costituito in mora il debitore (la banca), cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere ai sensi dell'art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.): **data di ricezione della costituzione in mora** (racc. A/R, posta elettronica certificata) che contenga «*un'intimazione o richiesta scritta di adempimento (...) idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto*» (Corte Appello Milano n. 176/2020);
- sia stato effettuato da parte del soggetto obbligato (la banca) un riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.): fattispecie improbabile

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

INDIVIDUAZIONE DEL FIDO

Individuazione del fido

Per l'individuazione del fido, si registra l'esistenza di tre orientamenti giurisprudenziali, strettamente connessi con il riparto dell'onere probatorio:


FIDO «DA CONTRATTO»: si considera fido solo quello attestato da valido contratto di affidamento in atti (quindi in assenza di contratto, il conto deve considerarsi scoperto e qualsiasi rimessa intervenuta con saldo debitore assume natura solutoria)

FIDO «DA ESTRATTO CONTO»: si considera fido quello desumibile in maniera certa e univoca dalla documentazione in atti (non solo dagli estratti conto in atti...)

FIDO «DI FATTO»: si considera fido il massimo scoperto consentito giorno per giorno dalla Banca, qualificato come «accordato di fatto» (conto costantemente integralmente affidato, e quindi assenza di rimesse solutorie)

Individuazione del fido

ESEMPI



Individuazione del fido – **fido da contratto**

Nell'ambito delle revocatorie fallimentari (da cui viene mutuato il concetto di rimessa solutoria / ripristinatoria), giurisprudenza consolidata richiede per la prova del fido il **documento contrattuale**.

La Banca, per il periodo soggetto a prescrizione, avrebbe interesse a non produrre contratti di affidamento (esponendosi al ricalcolo delle competenze ex art. 1284 c.c. e/o art. 117 T.U.B.) ma garantendosi la massima «copertura» prescizionale

Nella recente evoluzione giurisprudenziale, è pacifico che la banca, qualora neghi l'esistenza di un fido, possa legittimamente limitarsi ad eccepire che tutte le rimesse effettuate prima di una certa data si sono prescritte, senza necessità di individuazione specifica (Cass. I sez. 27705/18). Non può infatti imporsi alla banca la prova, negativa, di inesistenza di un'apertura di credito, e sarà quindi **onere del cliente allegare e provare che il rapporto di conto corrente era assistito da fido** (ma vd. **Ordinanza Cass. 25158/20** e **Cass. 9806/23**, secondo cui **la prova del fido deve essere valorizzata dal Giudice anche in assenza di specifica allegazione del correntista**).

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Cassazione Civile, Sez. I, n. 27704 e 27705 del 30/10/18 (stessa data):

«Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in virtù del principio secondo cui occorre presumere la natura normalmente ripristinatoria del versamento, salvo la banca non provi il contrario.

*Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c., perchè essa ha sin dall'inizio dedotto l'esistenza di un fido di fatto, mentre il contratto di apertura di credito non ha forma scritta necessaria e si poteva fondare l'accertamento circa tali elementi su altre **prove indirette**, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, la mancaza di richieste della banca, ed altro; mentre il limite dell'affidamento si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto».*

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Cassazione Civile, Sez. I, n. 27704 e 27705 del 30/10/18 (stessa data):

«In ordine all'onere della prova, è opportuno chiarire come esso si atteggi nei giudizi in questione.

a) Il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via).

«b) A sua volta, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata. Deve considerarsi, in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene»

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Cassazione Civile, Sez. I, n. 27704 e 27705 del 30/10/18 (stessa data):

«c) *Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene **onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito**, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.*

Apertura di credito che non è di per sè, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente. Giova al riguardo osservare come la decisione citata dal ricorrente (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518, non massimata), laddove in motivazione ha statuito che “i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens” e che “Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto”, ha quale presupposto, appunto, l'esistenza di un contratto di apertura di credito: onde il principio va ricondotto all'ambito di specie suo proprio.

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Cassazione Civile, Sez. I, n. 27705 del 30/10/18:

*«In definitiva, poichè la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un **contratto di apertura di credito**, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata».*

La Cassazione ha limitato il proprio intervento al solo riparto dell'onere probatorio (ponendo in capo al correntista l'onere di provare l'esistenza dell'apertura di credito) **ma non ha stabilito che tale prova possa essere fornita esclusivamente tramite la produzione in giudizio del contratto scritto di affidamento.** A riprova di ciò, la Cassazione in premessa chiarisce di non potersi esprimere sull'esistenza o meno dell'affidamento “di fatto” indicato dal correntista, in quanto si sarebbe trattato di un giudizio «*sul fatto, precluso in sede di legittimità*»

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Ma è quindi necessaria la produzione da parte del correntista di un contratto di affidamento scritto?

Incongruenze:

1. **È possibile che il contratto scritto non esista.** È infatti pacifico che il contratto di affidamento non necessita della forma scritta (Del. CICR 4/03/03 + art. 117 comma 2): sul punto la Cass. Civ sez. I, n. 12015 del 7/05/19 ha confermato che il contratto di apertura di credito non deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto;
2. Come osservato dalla Corte d'Appello di Bologna n. 2920/18 ***«provata l'esistenza di un affidamento, fornita anche solo mediante le comunicazioni periodiche inviate ai correntisti dalla Banca, è precluso a quest'ultima eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta, atteso che la norma è posta a tutela del solo cliente e non a favore della Banca e se gli accordi tra le parti prevedevano degli interessi convenzionali maggiori di quelli legali, la Banca avrebbe dovuto provarlo mediante la produzione della relativa pattuizione in forma scritta e non dolersi perché il contratto non era stato prodotto dall'appellata»*** (cfr. anche Cass.

Individuazione del fido – **fido da contratto**

La Cassazione con Ordinanza 25158 del 10/11/20 precisa che:

*«a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, **il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista**, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Sez. 1 - Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019). In tale caso, difatti, le poste hanno normalmente funzione ripristinatoria e non solutoria.*

*In altri termini, **è piuttosto la banca tenuta a provare che, a livello contrattuale, non si ricade in una ipotesi di affidamento che, nella tecnica bancaria, esclude la presenza di operazioni allo scoperto, e ciò a supporto della eccezione di prescrizione sollevata in relazione a pagamenti di poste solutorie del conto corrente**»*

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Si veda anche, in senso conforme, **Cass. Civ., Sez. I, n. 9806 del 13/04/23:**

«in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dall'istituto di credito avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista per interessi anatocistici, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto»

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Ma è quindi necessaria la produzione da parte del correntista di un contratto di affidamento scritto?

Corte d'Appello di Venezia 19 giugno 2019 n. 2555: «con il quarto motivo la curatela fallimentare lamenta l'errore in cui è a suo dire incorso il primo giudice nel dichiarare prescritto il diritto di ripetere i pagamenti indebiti eseguiti sul [conto corrente] anteriormente al 25.3.2000. Sostiene che sui conti correnti operavano svariate linee di credito, ciò desumendosi dalle risultanze degli estratti conto; contesta che per provare l'esistenza dell'apertura di credito sia necessario apposito contratto scritto; deduce la concessione da parte della Banca di c.d. fido di fatto. Il motivo è infondato.

L'appellante non contesta il rilievo, su cui il tribunale ha fondato la propria decisione, che i contratti di conto corrente non contengono una compiuta disciplina delle pretese aperture di credito e delle condizioni economiche che le avrebbero regolate, siccome invece prescritto – per la validità del contratto, e non solamente a fini probatori – dall'art. 117, comma 1, TUB. Il requisito formale impedisce di accordare rilevanza ad affidamenti di fatto».

Individuazione del fido – fido da contratto

Corte d'Appello di Torino n. 184/21: «*L'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali "spese gestione fido" e "revisione fido". Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell'affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto (Cass. civ., sez. 1, 30/10/2018 n. 27705).*

(...)

Sul punto, occorre dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui non si può affermare che, in assenza di prova scritta dell'apertura di credito, la stessa possa ritenersi illimitata o comunque che la concreta operatività del conto possa consentire di affermare che vi fosse una importante elasticità di cassa che la Banca avrebbe autorizzato per tutto il periodo esaminato, per cui i maggiori picchi debitori siano da ricomprendere nell'ambito di un'operatività abituale e affidata quanto meno in via di fatto».

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Trib. Reggio Calabria 1183/21: «**Nell'ordinamento non vi è spazio per la figura del “fido di fatto”**, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l'istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente. Invero, il contratto di affidamento ha un requisito di forma prescritto a pena di nullità, che se non rispettato non consente di attingere aliunde alla prova della sua esistenza.

Ciò significa che il cliente non può invocare l'esistenza di un **extrafido di fatto**, rectius di un fido maggiore di quello risultante contrattualmente, se non fornendone la prova scritta».

Trib. Bologna n. 1307/21: «*A seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il cliente deve, dunque, provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i versamenti come ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. Cass. nn. 27704 e 27705 del 30.10.2018); ciò è senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B., non essendovi sostanzialmente spazio per la teorizzazione del cd. **fido di fatto***».

Individuazione del fido – fido da contratto

Più recente orientamento di legittimità: non è necessario contratto scritto.

Cassazione Civ., sez. I, 14/12/23, n. 34997 (Pres. Acierno. Est. Falabella): «*in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa».*

Attenzione quindi alle domande formulate in giudizio in relazione alla nullità o meno del contratto per difetto di forma scritta.

Individuazione del fido – fido da contratto

Più recente orientamento di legittimità: non è necessario contratto scritto.

Indicazione degli **elementi presuntivi di prova**

Cassazione Civ. n. 5364 del 29/02/24: «*in presenza dell'intervenuta prova del rapporto di affidamento (onere, nella fattispecie, assolto per mancato disconoscimento espresso da parte del convenuto; per sussistenza di regolamentazione scritta dell'apertura di credito nei contratti di conto corrente e delle specifiche clausole del fido nelle schede allegate ai contratti stessi; tramite la visura della Centrale Rischi con dichiarazione della controparte alla Banca d'Italia circa l'esistenza di fido accordato specifico; attraverso la prova indiretta a mezzo: richiamo fido, tassi fido, c.m.s. in estratti conto, continuativa e pacifica esposizione certificata dalla c.t.u. in atti, mancata ottemperanza alla richiesta di contratti ex art. 119 TUB), l'onere della prova sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sub specie di prova del limite dell'affidamento e sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse doveva spettare al convenuto che abbia allegato il fatto estintivo [...]».*

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Più recente orientamento di legittimità: non è necessario contratto (nullità di protezione opera solo a favore del correntista).

Cassazione n. 2338 del 24/01/24 (Pres. Acierno, Rel. Mercolino): nel pronunciarsi in tema di nullità di protezione nei contratti bancari, con particolare riferimento ad un contratto di apertura di credito, ha confermato la propria precedente giurisprudenza per cui **il cliente che voglia provare la natura ripristinatoria del fido delle rimesse affluite nel conto corrente, non è tenuto a dare prova in forma scritta del contratto di apertura di credito che le giustifica**: ciò, in quanto il giudice può rilevare d'ufficio la nullità, per mancanza di forma, solo nel caso in cui ciò sia conforme all'interesse del contraente debole. (sul tema della nullità di protezione azionabile solo dal contraente debole si veda **Cass. SS.UU. 26242/2014**).

La pronuncia n. 2338/24, nel cassare la precedente pronuncia d'Appello, ha stabilito che il giudice non avrebbe potuto rilevare la mancanza della forma prescritta, ma avrebbe dovuto consentire al cliente di dare prova del contratto mediante estratti conto e riassunti scalari.

Individuazione del fido – fido da contratto


Cassazione n. 2338 del 24/01/24 (Pres. Acierno, Rel. Mercolino).

Con questa pronuncia la Cassazione ha cassato la sentenza d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto insussistente un'apertura di credito *“per il solo fatto che gli oppositori non avevano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità”* ed ha affermato il seguente **principio di diritto**: *«non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, **non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale**, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto **ed i limiti di tale utilizzazione**».*

Individuazione del fido – **fido da contratto**

Cassazione n. 12955 del 14/05/25 (ordinanza).

Con questa pronuncia la Cassazione ha confermato che è il correntista che agisce per la ripetizione a **dover provare i fatti che impediscono la decorrenza della prescrizione, ovvero l'esistenza di un contratto di apertura di credito** che qualifichi le rimesse come meramente ripristinatorie, presentando la tesi come un corollario della pronuncia n. 19895/18 secondo cui la banca deve solo enunciare il principio di diritto.



Conseguenze sull'interpretazione della produzione documentale incompleta?

Un periodo documentato unicamente con estratti scalari giornalieri, va a favore del correntista (si ricalcola, ma senza rimesse) o della banca (si considera tutto prescritto, non avendo il correntista dato prova dell'assenza di rimesse solutorie, cfr. Trib. Reggio Emilia)?

Individuazione del fido – **fido da estratto conto**

FIDO DA ESTRATTO CONTO

Cass. 3903 del 17/02/11: *«Secondo giurisprudenza consolidata la pattuizione relativa alla trasformazione del conto in apertura di credito può realizzarsi anche per facta concludentia (tra le altre, Cass. n. 14470/2005); nella specie – chiarisce il giudice a quo – già una clausola del contratto di conto corrente prevedeva le condizioni per l'apertura di credito e la concessione di continui sconfinamenti, protratti costantemente nel tempo ha dato luogo al perfezionarsi di tale apertura (vd. anche Cass. n. 85/2003, Cass. n. 3842/1996, Cass. n. 2752/1995)».*

L'esistenza di una apertura di credito può quindi essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche **per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc..** (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996 - v. anche Corte di Appello di Torino n. 902 del 3.5.2013).

Individuazione del fido – **fido da estratto conto**

Corte Appello Torino n. 902 del 3/5/13 elenca, quali **prove indirette del fido**:

- la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale)
- l'entità del saldo debitore
- l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro
- la previsione di una commissione di massimo scoperto che notoriamente ha la funzione di retribuzione per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro
- la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida
- la mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi del rapporto
- la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori («Fido ord.» etc.)

Si vedano anche: Trib. Pistoia n. 830 del 23/9/15; Trib. Napoli n. 17/2014; Trib. Torino 11/3/15; Trib. Milano ord. 8/04/2015; Trib. Alessandria 21.2.2015 RG 340/2011, Trib. Prato, ord. 18/02/16

Individuazione del fido – **fido da estratto conto**

QUESITO STANDARD TRIBUNALE ROMA:

*«individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto **non solo di eventuali contratti**, ma anche di **elementi presuntivi precisi**, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (cd. fido di fatto), quali: **le indicazioni “entro-fuori fido”, “interessi per sconfinamento”,** od altre **espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria** denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.; la presenza di una **esposizione debitoria prolungata per anni e tollerata dalla banca**; la mancata richiesta di restituzione della esposizione debitoria prolungata per anni; i **dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti**»*

Individuazione del fido – **fido da estratto conto**

Tribunale di Padova n. 1396/21: «ritiene il Tribunale che al fine di accertare la sussistenza ed il limite di un affidamento (e, quindi, dell'ammontare delle rimesse ripristinatorie per le quali il diritto di ripetizione non si prescrive fino al decimo anno dalla chiusura del conto o dall'invio tempestivo di un atto interruttivo della prescrizione) si debba fare innanzitutto riferimento ai contratti dimessi in causa. **Un ulteriore elemento da prendere in considerazione (in senso favorevole al cliente) è rappresentato dalle risultanze degli estratti conto** che prevedono l'applicazione differenziata per base di calcolo degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto ovvero oneri di gestione dell'affidamento (rappresentando tali elementi un indice, spesso formalizzato negli stessi estratti conto con apposite diciture, dell'applicazione di interessi intra ed extra fido e, quindi, in ultima analisi, dell'esistenza di un'apertura di credito). **Le risultanze degli estratti conto, come appena detto, sono valutabili solo in favore del correntista, giacché le nullità di forma sanzionate dall'art. 127 TUB operano esclusivamente a vantaggio del cliente, il quale può giovare degli effetti confessori di un documento che è pur sempre stato formato dalla sua controparte processuale (e la cui mancata contestazione entro il termine di 60 giorni ne determina l'approvazione ai sensi dell'art. 119, comma 3, TUB, sia pure con effetti limitati ai soli aspetti contabili)».**

Individuazione del fido – **fido da estratto conto**

Tribunale di Padova n. 1396/21 (segue): «Non è esclusa la possibilità di individuare limiti di affidamento più elevati rispetto a quelli che così risultano, dando rilevanza alla figura del c.d. fido di fatto, espressione questa alla quale può farsi riferimento per designare quelle **scoperture durature e significative che si protraggono per un lasso di tempo apprezzabile in assenza di contratto di apertura di credito e/o oltre i limiti degli affidamenti formalmente concessi o evidenziati dagli estratti conto**. Posto che in tal caso si tratta di fornire una prova presuntiva e che l'art. 2729 cod. civ. richiede una pluralità di elementi presuntivi (presunzioni, gravi, precise e concordanti) ... **Il correntista non può limitarsi ad un'allegazione, per quanto specifica, riferita all'andamento del conto corrente, ma deve fornire ulteriori elementi (tipicamente le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia)**. Le risultanze della Centrale Rischi, stante la natura ammissiva (non propriamente confessoria in quanto si tratta di comunicazioni effettuate dall'istituto di credito alla Banca d'Italia) del documento, assumono in tale «nuovo regime di allegazione e di prova» un'importanza tutt'altro che marginale, posto che, **a fronte della comunicazione all'organo di vigilanza di un affidamento di una certa entità sarà la banca a dover dimostrare che quell'affidamento in realtà non sussiste**».

Individuazione del fido – fido «di fatto»

FIDO DI FATTO (CONTO INTEGRALMENTE AFFIDATO)

Qualora il correntista abbia fornito prova dell'esistenza del fido, spetta alla Banca provare che il rapporto sia andato extrafido (ovvero spetta alla Banca individuare il limite dell'affidamento): in assenza di prova, il rapporto si intende integralmente affidato.

Corte di Appello di Torino n. 902 del 3/5/13: *«dovendosi ritenere che, in presenza di fido di fatto (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro - gravando al contrario sulla banca l'onere di provare, l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato».*

Individuazione del fido – fido «di fatto»

Trib Milano n. 247 del 11/01/17 definisce l'onere della prova in termini di eccezioni e contro eccezioni

- 1. la Banca** che solleva l'eccezione è tenuta a fornire, ex art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi della vicenda estintiva del diritto, rappresentati da:
 - decorrenza del termine
 - allegazione dell'inattività del titolare del diritto di cui si discute
- 2. il correntista**, in termini di **contro-eccezione**, dovrà provare che il conto era affidato e che le rimesse annotate non erano solutorie, bensì ripristinatorie.
- 3. la Banca**, una volta acquisita la prova degli affidamenti, con **contro-eccezione** dovrà dimostrare che gli affidamenti erano stati concessi fino a un determinato importo e che, pertanto, al di sopra di esso le rimesse assumono portata solutoria e fanno decorrere il termine prescrizione.

Individuazione del fido – **fido «di fatto»**

Corte d'Appello di Bari n. 81 del 14/01/22: Vanno ritenute ripristinatorie e non immediatamente prescrivibili le rimesse, se non è stato fissato contrattualmente il limite dell'affidamento.

Massima (avv. Nardone): *«il conto corrente affidato costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 – il quale ha, per la prima volta, imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari – è un contratto a forma libera, del quale era consentita la conclusione “per facta concludentia”, ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 17090/08; 14470/05); non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, la prova dell'affidamento può essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici quali: assenze di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazione a sofferenza, oltre che dall'applicazione di CMS, tassi di interessi intra e extra fido rilevata negli estratti conto. In tale contesto, **devono ritenersi tutte ripristinatorie e non prescrivibili (se non dalla chiusura del conto medesimo) le rimesse se non risulti esser stato fissato contrattualmente un limite dell'affidamento»**.*

Individuazione del fido – **fido «di fatto»**

INCLUSIONE (NON SEMPRE) NEL QUESITO DEL TRIBUNALE ROMA:

*«individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di **elementi presuntivi precisi**, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (cd. fido di fatto), quali: le indicazioni “entro-fuori fido”, “interessi per sconfinamento”, od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.; la presenza di una esposizione debitoria prolungata per anni e tollerata dalla banca; la mancata richiesta di restituzione della esposizione debitoria prolungata per anni; i dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti*

qualora dai suddetti elementi presuntivi venga riscontrata la presenza di un affidamento di fatto, verifichi la sussistenza di rimesse solutorie **tenendo conto, quale limite di tale affidamento, dell'importo della massima esposizione nel periodo di riferimento*»*

Individuazione del fido – aspetti tecnici

ATTENZIONE: vanno tenuti distinti l'apertura di credito ordinaria (fido di cassa) dai castelletti di sconto (fidi autoliquidanti: anticipi fatture, sbf, etc.)

Solo il **fido di cassa** determina un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità.

Il **castelletto di sconto**, invece, non è che l'importo massimo che la Banca si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di carta commerciale: non rileverà quindi l'importo del castelletto (accordato), ma solo quello del credito quotidianamente concesso (utilizzato), da desumere in base agli e/c.

In caso di **conti promiscui**, il **limite di fido** per la prescrizione sarà dato, quotidianamente, da **fido di cassa accordato + fido anticipi utilizzato**

NB: alcuni Tribunali (ad es. Milano) escludono totalmente il fido anticipi, non considerando neppure l'utilizzato: si veda anche Trib. Padova 2/01/24.

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

INDIVIDUAZIONE DEL SALDO

Individuazione del **saldo**

Due orientamenti giurisprudenziali, strettamente connessi con il riparto dell'onere probatorio:

- a) **Saldo banca:** saldo indicato negli estratti conto trasmessi dalla banca, considerando quindi le originarie annotazioni contabili in essere alla data in cui è intervenuta ogni rimessa;
- b) **Saldo ricalcolato:** saldo depurato degli importi ritenuti illegittimi, considerando quindi il saldo risultante dal rispetto delle norme che presiedono i rapporti di conto e non il saldo originario

Saldo da considerare

Saldo RICALCOLATO:

Corte Appello Bologna n. 2994 del 18/12/17: *“Peraltro va anche considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti”*

Corte Appello Bologna n. 2920 del 26/11/18: *«solo ex post, ovvero dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere ad opera del CTU, sarà possibile valutare se alcune rimesse, indicate come solutorie dalla Banca, lo siano state in concreto, e per esse, considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto»*

Saldo ricalcolato

Saldo RICALCOLATO:

Corte d'Appello di Milano n. 176/20: va considerato il saldo bancario depurato dalle competenze illegittime

In tema di individuazione delle rimesse: *«per compiere tale accertamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi, contrarie a norme imperative e inderogabili (ad es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di C.M.S.). Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).*

Saldo **ricalcolato**

Saldo RICALCOLATO:

Al momento, il saldo ricalcolato è attestato da plurime sentenze costanti e concordi della Cassazione, tra cui almeno: n. 9141/20, n. 3858/21, n. 18815/22, n. 7721/23, n. 2602/24, 5064/24, 9712/24, 5577/25, 9203/25, 15684/25, 27460/25.

Non si ha notizia di sentenze di Cassazione di segno opposto, che affermino la correttezza del criterio del saldo banca

Saldo ricalcolato

Saldo RICALCOLATO:

Cassazione n. 9141 del 18/05/20:

*“è evidente che per verificare se un versamento (...) abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, **occorre**, all’esito della declaratoria di nullità (...) **delle clausole anatocistiche**, **previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale saldo passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento**”*

e di conseguenza:

“l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.

Saldo ricalcolato

Saldo RICALCOLATO

Cassazione n. 3858 del 15/02/21:

«come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, **occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto (...)**

*Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. **Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento"»** 56*

Saldo **ricalcolato**

Saldo RICALCOLATO

Cassazione n. 3858 del 15/02/21:

«in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo»

Saldo ricalcolato

Quindi la **Cassazione n. 3858 del 15/02/21** ha dettato i seguenti principi:

- 1. Imprescrittibilità del «diritto alla rettifica»:** la rettifica di una annotazione in conto corrente non è un diritto a sé stante, ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell'esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo) ed è quindi imprescrittibile → è **infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un «diritto alla rettifica»**;
- 2. Saldo «rettificato» (conferma Cass. 9141/20):** al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria *«occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto»*
- 3. Una rimessa è imputabile a pagamento degli interessi «solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento»**

Quesiti sui conti correnti – **Prescrizione**

Saldo RICALCOLATO:

Cassazione Ord. n. 18815 del 10/06/22:

«Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre **eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione,** rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 9141 del 2020)».

«Quanto alla questione relativa all'applicazione del meccanismo di **imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c.,** in rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario cui accede un'apertura di credito si osserva che **tale meccanismo trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento;** con la conseguenza che non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 2021)».

Quesiti sui conti correnti – Prescrizione

Saldo RICALCOLATO:

Cassazione Ord. n. 7721 del 16/03/23:

«“(…) sicché deve **ribadirsi** che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, **la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo**».

Quesiti sui conti correnti – Prescrizione

Saldo RICALCOLATO:

Cassazione n. 2602 del 29/01/24: «Questa Corte (n. 9141/2020), ha ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n.24418/2010), **corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma *solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito.*** Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente».

Cassazione n. 5064 del 26/02/24: «(...) la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser ***preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca***».

Quesiti sui conti correnti – Prescrizione

Molte volte il CT / legale di banca contesta il criterio del saldo rettificato sostenendo che la sua adozione «svuoterebbe di senso» l'istituto della prescrizione, in violazione dell'art. 1422 c.c. («*l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione*»), che è finalizzato a far prevalere la situazione di fatto su quella di diritto una volta decorso un congruo periodo di tempo (10 anni).

Per ribattere, è molto utile Cassazione n. 2602 del 29/01/24: «*l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato*»

Saldo ricalcolato

Saldo RICALCOLATO: IL RICALCOLO DEVE ESSERE ITERATIVO OPPURE NO ?

Nell'adottare il saldo ricalcolato, si può procedere tecnicamente in due modi:

1. svolgendo contemporaneamente il ricalcolo e l'individuazione delle rimesse solutorie (nel senso che se, nonostante il «miglioramento» del saldo per effetto del ricalcolo, si registra una rimessa solutoria, la stessa viene immediatamente decurtata della quota solutoria non ripetibile, e quindi il saldo che era migliorato, peggiora)
2. svolgendo prima il ricalcolo integrale del rapporto e poi operando l'individuazione delle rimesse sul saldo ricalcolato, tenendolo fisso, indipendente dalle rimesse individuate. Le rimesse individuate vanno a deconto dell'importo ripetibile complessivo maturato ricalcolando l'intero conto corrente

Saldo ricalcolato

Saldo RICALCOLATO: IL RICALCOLO DEVE ESSERE ITERATIVO OPPURE NO ?

Solo il secondo metodo (ricalcolo integrale) sembrerebbe coerente con il principio della **Cass. 9141/20** secondo cui «*l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione*».

In questo senso la **Cass. 3858/21** indica che «*non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità (...) del titolo*» e che «*l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé, allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*»: «*la rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione in conto*». Medesimo principio ribadito anche dalle pronunce successive.

Saldo ricalcolato

Saldo RICALCOLATO: IL RICALCOLO DEVE ESSERE ITERATIVO OPPURE NO ?

Se adottiamo il principio del saldo rettificato successivo al ricalcolo (ex Cass. 9141/20), ovvero separiamo temporalmente il ricalcolo dalla successiva individuazione delle rimesse:

- FASE 1: ricalcolo integrale del conto, che serve ad individuare:
 - a) saldi ricalcolati utili per l'individuazione delle rimesse;
 - b) risultato del ricalcolo pre-prescrizione

- FASE 2: individuazione delle rimesse sul saldo determinato in FASE 1

Le rimesse individuate nella fase due (o meglio, la quota solutoria delle rimesse) va portata a debito del saldo:

- **alla data finale del ricalcolo, andando a ridurre l'importo ripetibile individuato nella FASE 1?**

- **Alla data iniziale dell'ultimo decennio (dove termina l'effetto della prescrizione), comportando la modifica del ricalcolo successivo e quindi un peggioramento del risultato ottenuto nella fase 1?**

Saldo ricalcolato

Corte d'Appello di Firenze n. 2625 del 22/11/22 – principio di diritto:

*«**il fatto che una determinata rimessa solutoria non sia dovuta in restituzione poiché prescritta non significa che i suoi effetti non possano essere considerati per il periodo non coperto da prescrizione**, ove si consideri che “l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020)».*

La Corte ha confermato il ricalcolo della CTU di I grado, in cui era stato ritenuto *“più rispondente a quanto chiesto nel quesito eliminare le eccedenze indebite trimestrali coperte da rimesse solutorie la cui azione di ripetizione è caduta in prescrizione mantenendo tuttavia valido il criterio di eliminazione del loro effetto anatocistico sui trimestri successivi”*

Saldo ricalcolato

Tribunale di Torino n. 1078 del 9/03/23 – motivazioni sentenza:

«"... Il C.T.U. ha, tuttavia, correttamente operato a termini di quesito, visto che il quesito sulla prescrizione richiede il C.T.U. di considerare in ogni caso che "la somma prescritta non è riconosciuta a credito del cliente" e solo eventualmente, se e "dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione" di conteggiare tale somma nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori. **Nella specie, nessuna clausola di capitalizzazione è stata validamente pattuita, nei termini richiesti dalla delibera CICR 9.2.2000, dopo l'entrata in vigore della medesima, per le considerazioni sub § 5. Pertanto, il C.T.U. correttamente il C.T.U. ha stralciato gli interessi indebitamente annotati e addebitato nuovamente gli interessi prescritti, a fine ricalcolo, ossia senza ingenerare interessi su interessi. ..."**

Saldo da considerare

Saldo BANCA:

Corte Appello Torino n. 205 del 26/01/17: *“Va ancora rilevato che il saldo iniziale (al 8/1/2000) dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato, come sostenuto dall’appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto; assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l’effetto della prescrizione che comporta l’intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo”*

Tribunale Napoli Nord 11/01/17: *“In definitiva, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, al tempo del versamento, il conto presenti, o meno, uno scoperto”*

Vd. anche Trib. Udine n. 1299/2016, Trib. Milano n. 14041/16, Trib. Modena n. 10/2016, Trib. Milano 29/07/14...

Saldo da considerare

Saldo BANCA:

Corte Appello Torino del 17/11/20 (successiva alla Cass. 9141/20):
“l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, giustificante il rilievo dell’assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del contratto relativo, si va ad intersecare con la pacifica prescrittibilità decennale dell’azione di ripetizione, con la conseguenza che è inutile il ricalcolo per importi che non è possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l’andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l’operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l’operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l’effettivamente dovuto”

Saldo da considerare

Quesiti alternativi:

«*verifichi (l'esistenza di rimesse solutorie) sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca*» (Trib. Roma)

«*individuando le rimesse solutorie non solo sulla base delle annotazioni originarie dell'istituto di credito bensì anche alla luce del ricalcolo del conto compiuto al netto delle annotazioni indebite da espungere*» (Trib. Milano)

«*Consideri, infine, che la rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie deve essere effettuata sul cd. 'saldo rettificato' dal CTU a seguito dell'eliminazione dell'illegittimo effetto anatocistico, non già sul cd. 'saldo banca' rilevabile dagli estratti conto*» (Trib. Reggio Emilia)

Saldo da considerare – aspetti tecnici

A meno di specifiche indicazioni contrarie nel Quesito, l'ordinamento dei movimenti deve essere condotto per **data disponibilità** (data di effettiva disponibilità del correntista)


Il saldo disponibile non coincide né con il saldo contabile né con il saldo per valuta

ESEMPI DATA DISPONIBILITA'

Addebiti (DARE)		Accrediti (AVERE)	
Prel. Contanti	C	Vers. Contanti	C
Emiss. Assegno	C	Assegni circ. stessa banca	C
Bonifico	C	Assegni circ. altra banca	V
Girconto	C	Assegni altra banca	V
Comp. debitorie	C	Int. attivi	C
Insoluto	C	Accredito effetti	V

Saldo da considerare – aspetti tecnici

Il risultato può essere influenzato dalla scelta di considerare, a parità di data disponibilità, prima i versamenti (AVERE) o prima gli addebiti (DARE) intervenuti lo stesso giorno



Saldo da considerare – aspetti tecnici

Le rimesse intervenute con saldo attivo possono essere solutorie?

Si rilevano due argomentazioni distinte:

1. la semplice annotazione (in dare) delle competenze con saldo attivo, riducendo la disponibilità monetaria, costituirebbe pagamento;
2. le rimesse intervenute con saldo attivo non avrebbero nulla da ripristinare (essendo il fido tutto disponibile) e sarebbero quindi solutorie

Saldo da considerare – aspetti tecnici

Le rimesse intervenute con saldo attivo possono essere solutorie?

La **Cassazione** ha sempre **escluso** la **rilevanza** della **mera annotazione in conto corrente ai fini del decorso della prescrizione**:

- Cass. S.U. n. 24418/10: *«l'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca»* (In senso conforme Cass. 78/12);
- Cass. n. 9141/20: *«l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto in sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo, oppure annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile».*

Saldo da considerare – aspetti tecnici

Le rimesse intervenute con saldo attivo possono essere solutorie?

Con specifico riferimento alle rimesse intervenute con saldo attivo, la **Cass. civ. VI sez. Ord. n. 4372/2018** ha affermato, indirettamente, il carattere ripristinatorio delle rimesse intervenute su saldo attivo: *«una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, **competete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti**»*

Saldo da considerare – aspetti tecnici

Il passaggio a credito del saldo del conto è sufficiente a garantire il pagamento, e quindi la prescrizione, di tutte le competenze pregresse?

Non si condivide tale tesi, affermata da talune sentenze, che probabilmente assimilano il passaggio a credito con la chiusura definitiva del conto.

Mentre con la chiusura del conto vengono giuridicamente a compensazione tutte le rimesse attive e passive, e quindi necessariamente le competenze vengono pagate, il mero passaggio a credito non implica necessariamente l'individuazione di un atto di pagamento (rimessa solutoria)

→ si pensi a un conto debitore costantemente entro fido che passa a credito: il passaggio a credito non configura alcun pagamento

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE

Imputazione delle rimesse

Criteri generali:

- 1. è imputabile a pagamento delle competenze la sola quota di rimessa necessaria per rientrare entro fido (differenza tra saldo debitore e fido al momento in cui interviene la rimessa)**
- 2. le rimesse sono imputabili solo a competenze illegittime:**
 - se anatocismo illegittimo (sempre prima della Delibera CICR 9/02/00) allora l'intero importo delle competenze è illegittimo (quantomeno perché non dovevano essere addebitate in conto)
 - se anatocismo legittimo, la rimessa paga solo la differenza tra le competenze originariamente addebitate dalla Banca e quelle legittime (ricalcolate «da Quesito»), ovvero la quota illegittima delle competenze
- 3. le rimesse sono imputabili solo a pagamento di competenze già addebitate (non solo maturate): una rimessa intervenuta il 5 aprile 1999 non potrà MAI pagare competenze addebitate il 30 giugno 1999**

Imputazione delle rimesse

E' quindi certamente scorretta (tecnicamente e giuridicamente) la metodologia di verifica «*di tipo complessivo, anziché trimestrale, delle rimesse e degli indebiti, ossia una analisi che prevede la comparazione di tutti gli indebiti registrati sul conto con la somma delle rimesse solutorie rilevate per il medesimo periodo*» pretesa da alcuni CT di banca, ovvero il confronto tra:

1. Totale delle competenze illegittime del periodo soggetto a prescrizione;
2. Totale delle rimesse extrafido rilevate nel periodo soggetto a prescrizione.

Infatti, non tutte le rimesse extrafido sono solutorie: lo sono solo nella misura in cui, **prima della data in cui intervengono**, sono state annotate in conto competenze illegittime pagabili.

Imputazione delle rimesse

ATTENZIONE: un software molto diffuso effettua l'analisi delle rimesse «trimestre per trimestre», imputando le rimesse individuate in ciascun trimestre a pagamento delle sole competenze illegittime di quel trimestre.

E' evidente l'erroneità di tale procedura, perché:

1. una rimessa extrafido che interviene, ad esempio, il 15/02, non potrà mai pagare competenze che la banca annota e quindi richiede solo il successivo 31/03;
2. una rimessa extrafido che interviene a dicembre, può pagare (se non pagate da rimesse precedenti) le competenze illegittime annotate prima di lei indipendentemente da quanto risalenti nel tempo siano (si pensi al caso di un conto costantemente entro fido per 5 anni che poi registra un extrafido importante: la rimessa solutoria individuata in corrispondenza dell'extrafido può certamente pagare le competenze illegittime di tutti i 5 anni precedenti, se è capiente).

Imputazione delle rimesse

Le rimesse sono imputabili a tutte le competenze o solamente a quelle maturate sulla componente di saldo extrafido?

Cass. Civ. n. 10941/16:

1. *«L'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili»*
2. *«fondamentalmente, le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente e bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto di interessi»*

Imputazione delle rimesse

Cass. Civ. n. 10941/16:

3. *«la sentenza delle S.U. 24418/2010 (...) ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto...»*
4. *«In aderenza a detti principi, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito»*

Pertanto, la Cassazione prospetta l'imputabilità delle rimesse alle sole competenze maturate sui saldi in extrafido

Imputazione delle rimesse

La **Corte d'Appello di Milano n. 176/20** sia pure in forma incidentale, sembra riconoscere che solo il credito in extrafido e le competenze ad esso riferibili siano liquide ed esigibili, e quindi pagabili dalle rimesse solutorie.

Si legge:

*«... nel distinguere il credito concesso a scadenza dal credito in extrafido, **viene a ravvisare solo in quest'ultimo le condizioni di immediata liquidità ed esigibilità che rendono la rimessa un pagamento**: conseguenziale risulta la sorte degli interessi riferiti all'una e all'altra forma di credito.*

(...)

***al di fuori dell'ammontare corrispondente al capitale liquido e esigibile, e delle pertinenze ad esso riferite e pretese, la rimessa non assume una natura solutoria**»*

Ord. Cass. I sez. 3858/21

Si legge:

*«erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengono annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili (...) tale affermazione si fonda **sull'erroneo convincimento secondo cui anche il versamento di una rimessa ripristinatoria costituirebbe un pagamento in senso tecnico giuridico**»*

*«né peraltro l'immediata esigibilità degli interessi, pur intrafido, può derivare dalla mera chiusura trimestrale del conto prevista dal contratto di conto corrente (...) **non potendo la disciplina di tale contratto prescindere (...) dalle concrete modalità di utilizzazione del fido**»*

Cass. I sez. 7221/23

La Cass. n. 7221/23 in relazione all'imputazione delle rimesse indica:

*«In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, **i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite)** possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, **pagamenti di un credito liquido ed esigibile**. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, **divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente**».*

Cass. Ord. I sez. 15684 del 12/06/25

La Cass. n. 15684/25, dopo aver confermato l'abbandono del criterio del saldo banca in favore del criterio del saldo rettificato (primo motivo di ricorso), in relazione al secondo motivo di ricorso in Cassazione (la Corte «*ha considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido*») giudica il motivo di ricorso del correntista fondato, affermando:

«La già descritta seconda censura rinvenibile nel motivo in esame, che, è utile ricordarlo, contesta alla corte torinese di avere considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido, è (...) **fondata** alla stregua di quanto rinvenibile nella motivazione, che il Collegio condivide, di Cass. n. 3858 del 2021»⁶

Cass. Ord. I sez. 15684 del 12/06/25

Il problema è che la motivazione della Cass. n. 3858 del 2021 non afferma in modo chiaro e preciso che le rimesse si imputino solo agli interessi maturati sul capitale extra fido.

La motivazione della Cass. 3858/21, citata anche da Cass. 15684/25 è la seguente: «è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento.

Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte.

Cass. Ord. I sez. 15684 del 12/06/25

Prosegue Cass. 15684/25: «Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194, comma 2°, cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento". Conseguenza di tale ragionamento è che **erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati intrafido»**

LA CASS. DOVREBBE DIRE «MATURATI», NON «ADDEBITATI»!

Trib. Milano n. 5472 del 24/06/21

Il dott. Ferrari del Trib. Milano ha portato all'estremo l'argomentazione relativa alla impossibilità giuridica di pagare le competenze non liquide e esigibili:

- la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con la rimessa (cfr. Cass. 9141/20, 3858/21);
- considerare solutorie le rimesse extrafido (o in mancanza di fido) collide insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente
- **in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizione dalla data della sua annotazione**

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

ESEMPIO DI QUESITO «COMPLETO»

ESEMPIO DI QUESITO SULLA PRESCRIZIONE

In virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15895 del 10/07/2018, (per cui ...), proceda il CTU a **escludere dall'eventuale credito risultato a favore dell'attrice**, quegli indebiti che risultano "pagati" da rimesse aventi carattere "solutorio", accreditate oltre il decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione **o da un altro valido atto di interruzione della prescrizione, se anteriore**, considerando che:

- il termine decennale decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido.
- **le competenze (interessi e commissioni) maturate sulle somme messe a disposizione dalla banca (apertura di credito) diventano esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento**; ne consegue che non possono essere "pagate" finché l'apertura di credito non viene revocata.

ESEMPIO DI QUESITO SULLA PRESCRIZIONE

- Al fine dell'individuazione dell'esistenza e della misura della linea di fido (apertura di credito) concessa dalla banca, **vanno equiparate la regolare concessione di fido, documentata con il contratto scritto di apertura di credito depositato in atti e quella la cui esistenza, pur non essendo comprovata da contratto, emerga in modo indiretto da più elementi documentali** quali a titolo di mero esempio, **le indicazioni fornite dalla stessa banca negli estratti conto e documenti analoghi, le modalità di utilizzo del conto, all'applicazione di tassi differenziati, addebito di commissioni connesse con l'affidamento, le risultanze della Centrale Rischi Interbancaria, ecc.), purché da tali elementi sia possibile desumere anche la misura dell'affidamento.**
- Esegua il CTU i calcoli richiesti utilizzando quale saldo bancario di riferimento, **alternativamente, il cd. "saldo banca"** (saldo che risulta dall'estratto conto bancario senza alcuna rettifica) **ed il cd. "saldo rettificato"** (**saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco temporale considerato Cass. Sentenza nr. 9141/20**).

ESEMPIO DI QUESITO SULLA PRESCRIZIONE

- Ai fini della verifica e dei calcoli il CTU faccia riferimento alla consolidata giurisprudenza che si è formata nel tempo in tema di revocatorie fallimentari di rimesse in conto corrente ordinario, ovvero, a titolo di mero esempio: **riordini preliminarmente le movimentazioni del conto secondo “disponibilità”**, ovvero utilizzi il criterio del cd. “saldo disponibile, calcolato tenendo separati capitale e competenze;
- per ciò che concerne l’ordinamento delle partite all’interno della stessa giornata, **riporti prima i movimenti in avere**, secondo l’usuale criterio seguito per le revocatorie bancarie;
- **le competenze pagabili con le rimesse solutorie sono gli interessi debitori, cms, commissioni, oneri e spese varie, maturati extra fido**, mentre tutte le competenze maturate sul fido non potranno essere pagate fintantoché l’affidamento rimane in essere;

ESEMPIO DI QUESITO SULLA PRESCRIZIONE

- **l'accredito di interessi creditori è una rimessa solutoria se l'accredito avviene con saldo negativo extra fido;**
- **i movimenti in avere di storno e rettifiche, non sono mai rimesse solutorie;**
- **imputi le rimesse solutorie individuate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, e così proceda di volta in volta, ovvero seguendo un criterio di imputazione orizzontale: una rimessa solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo X+1.**

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

ESEMPI DI CALCOLO

Procedura calcolo: esempi

La prescrizione riguarda le rimesse, movimenti in avere.

L'effetto della prescrizione della rimessa è quello di annullare il recupero indotto dal ricalcolo delle competenze illegittime

DARE	AVERE
Competenze illegittime 10	Rimessa: 25 Quota solutoria: 10 Quota riprist.: 15 $25 - 10 = 15$

La riduzione di 10 in DARE viene compensata dalla riduzione di 10 in AVERE (annullamento della quota solutoria della rimessa).

Procedura calcolo: esempi

Ricalcolo in assenza di prescrizione

DARE	AVERE	Comp. Banca	Comp. Ricalcolo	Rimesse	Saldo comp. pagabili
Comp. ₁ (10)		10			10
Comp. ₂ (10)		10			20
Comp. ₃ (10)		10			30
Comp. ₄ (10)		10			
Σ Comp. Ric. _{1...4} (28)			28		
		40	28		

$$\text{Recupero} = \text{Comp. Banca} - \text{Comp. Ricalcolo} - \text{Rimesse} \quad (12 = 40 - 28 - 0)$$

Procedura calcolo: esempi

Ricalcolo con rimesse che pagano solo parte delle competenze

DARE	AVERE	Comp Banca	Comp. Ricalc.	Rimesse	Quota solutoria	Saldo comp. pagabili
Comp. 1 (10)		10				10
Comp. 2 (10)		10				20
	Rimessa (25 → 5)			25	20	0
Comp. 3 (10)		10				10
Comp. 4 (10)		10				
Σ Comp. Ric. 3,4 (14)			14			
		40	14		20	

Recupero = Comp. Banca - Comp. Ricalcolo - Quota solutoria (6 = 40 - 14 - 20)

Procedura calcolo: esempi

Ricalcolo con rimesse che pagano TUTTE le competenze

DARE	AVERE	Comp. Banca	Comp. Ricalcolo	Rimesse	Quota solutoria	Saldo comp. pagabili
Comp.-1(10)		10				10
Comp.-2(10)		10				20
	Rimessa (15 --> 0)			15	15	5
Comp.-3(10)		10				15
	Rimessa (25 --> 10)			25	15	0
Comp.-4(10)		10				
Σ Comp. Ric. _{3,4} (14)			7			
		40	7		30	

$$\text{Recupero} = \text{Comp. Banca} - \text{Comp. Ricalcolo} - \text{Quota solutoria} \quad (3 = 40 - 7 - 30)$$

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

SVILUPPO CONTEGGI CASO CONCRETO (SOFTWARE CONTO GIUSTO)

Strategie di contrasto all'eccezione di prescrizione

Al fine di minimizzare l'effetto economico dell'eccezione di prescrizione è possibile:

1. sostenere l'esistenza del **fido di fatto** (dando prova del carattere affidato del rapporto con elementi presuntivi), ponendo in capo alla Banca l'onere di provare l'importo dell'affidamento (Cass. Ord. 25158/20);
2. sostenere il criterio del **saldo ricalcolato** (Cass. 9141/20 e C. Appello Milano n. 176/20), con decurtazione dell'importo delle rimesse solutorie dall'importo complessivo del recupero;
3. sostenere **l'imputabilità delle rimesse solutorie alle sole competenze maturate sull'extrafido**, uniche liquide e esigibili (Cass. 10941/16, C. Appello Milano n. 176/20)
4. avanzare sempre **azione di accertamento negativo del saldo**, e non di ripetizione di indebitato

Vediamo l'effetto economico di tali criteri su un caso concreto

Criteria per l'individuazione delle rimesse solutorie

Descrizione caso concreto:

Conto corrente con e/c dal I trimestre 1993 al giroconto a sofferenza del 31/03/17 a debito per € 35.511,73.

Dagli estratti conto si evince un affidamento di importo pari ad € 20.658,27 (40 mil. Lire) innalzato l'1/01/95 ad € 30.987,41 (60 mil. Lire)

Non è stato prodotto alcun contratto di affidamento, solo un contratto di accensione di conto corrente del 2014 con la pattuizione del tasso per scoperto e di alcune spese

Criteria di ricalcolo:

- Tassi sostitutivi ex art. 117 TUB a debito e a credito (fino al 2014);
- Regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo;
- Annullamento CMS e spese fino al 2014
- **Eccepita la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione**

Sviluppo conteggi con software Conto Giusto

Ip.	CRITERI DI RICALCOLO			Saldo finale estratto conto	Saldo ricalcolato	Recupero	Rimesse solutorie	Note
	saldo	fido	imputazione rimesse					
A	No prescrizione			-35.511,73	76.794,61	112.306,34		
B	"banca"	da estratto conto	tutte le competenze		-752,74	34.758,99	68.962,29	ipotesi più comune
C	"banca"	da estratto conto	solo extrafido		51.026,17	86.537,90	18.855,62	Cass. 10941/16
D	"banca"	fido zero (no contratto)	tutte le competenze		-753,56	34.758,17	68.962,29	
E	"banca"	fido "di fatto"	tutte le competenze		76.794,61	112.306,34	0,00	coincide con no prescrizione
F	"ricalcolato"	da estratto conto	tutte le competenze		75.164,97	110.676,70	3.712,11	Cass. 9141/20
G	"ricalcolato" (iterativo)	da estratto conto	tutte le competenze		-727,31	34.784,42	68.962,29	Cass. 9141/20 (?)